



BAL 3953/0010  
C.R. 3180/011

## TRIBUNALE DI FROSINONE

### Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, pronuncia il seguente **DECRETO**, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.2.2011, con riferimento al ricorso ex art.28 St. Lav. promosso in data 29.12.2010 dalla **U.I.L. Scuola di Frosinone**, in persona del responsabile provinciale Francesco Sciandone, dalla **C.I.S.L. Scuola di Frosinone**, in persona del responsabile provinciale Michele Sorge, dalla **FLC-C.G.I.L.**, in persona del responsabile provinciale Luigia Mastrosanti, e dalla Federazione **GILDA UNAMS**, in persona del responsabile provinciale, Marilena Sgroia, rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Cerrito, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima a Frosinone, in Viale America Latina n.34, come da procura a margine del ricorso, contro l'**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RIPI**, in persona del Dirigente **Roberto Pellegrini**, contumace.

Il ricorso non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.

Le OO.SS. ricorrenti lamentano l'antisindacalità della condotta tenuta dal Dirigente Scolastico dell'Istituto convenuto perché, in relazione ad alcune scelte organizzative intervenute a partire dal novembre del 2010 - relative alle modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa, alle modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al piano di attività e all'assegnazione ai plessi del personale docente e ATA - non avrebbe osservato gli obblighi di contrattazione previsti dall'art.6 del CCNL di Comparto 2006/2009, limitandosi a dare una mera informativa.

In particolare, nelle conclusioni parte ricorrente chiede che il Giudice adito *"accertato che ad oggi deve applicarsi la disposizione di cui all'art. 6 del CCNL 2006/2009 con particolare riferimento alle materie oggetto di contrattazione integrativa di istituto ed accertato altresì l'inadempimento, posto in essere dal Dirigente Scolastico, agli obblighi di contrattazione sindacale in tutte le suddette materie, Voglia: Dichiarare l'antisindacalità della condotta del Prof. Roberto Pellegrini, Dirigente Scolastico dell'Istituto resistente, ed ordinare allo stesso la cessazione dell'illegittimo comportamento e per l'effetto ordinarli di dare corso alla contrattazione integrativa di istituto su tutte le materie di cui al su richiamato art. 6 con par*

17 MAR 2011

*dichiarazione di inefficacia di tutti i provvedimenti adottati unilateralmente su dette materie. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.*

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto convenuto, comparso in udienza, ha contestato la sussistenza dell’invocato obbligo di contrattazione, sostenendo la caducazione di siffatto obbligo a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n.150/2009, il cosiddetto Decreto Brunetta, di immediata applicazione, come previsto anche dalla circolare n.7/2010 della Funzione Pubblica, circolare cui l’Amministrazione si era attenuta.

Nessuna istruttoria si è resa necessaria; essendo i fatti pacifici o, comunque, documentali, la decisione dipende da una questione di diritto, dovendosi in particolare stabilire se con l’entrata in vigore del D.Lgs. n.150/2009, di riforma del D. Lgs. n.165/2001 siano state immediatamente caducate le contrastanti previsioni del CCNL di Comparto richiamato da parte ricorrente, fino ad allora fonte per l’amministrazione dell’obbligo di contrattazione sindacale di cui si denuncia l’inadempimento.

Orbene, osserva il Giudicante che il D.Lgs. n.150/2009 ha profondamente innovato il sistema delle relazioni sindacali nell’ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, modificando il sistema delle fonti con un ridimensionamento della fonte collettiva.

Il testo originario dell’art. 5 del D.Lgs. n.165/2001 *“Potere di Organizzazione”* stabiliva che *“1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa. 2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del datore di lavoro....”*

La norma, a seguito della novella dell’art.34 D.Lgs. n.150/09, prevede ora invece che *“1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa. 2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici....”*

Ancora, l'art. 40 D.Lgs. n.165/01, come modificato dall'art.54 del D.Lgs. n.150/09, stabilisce ora, al comma I, che *“La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge....”*.

È pertanto indiscutibile che, in base alle nuove disposizioni legislative, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione, salva la sola informazione ai sindacati, con esclusione di obblighi di concertazione e contrattazione sindacale.

Dal complesso delle disposizioni richiamate deriva così una consistente revisione del sistema delle relazioni sindacali nel lavoro pubblico, destinata a incidere sul rapporto, non solo, tra le diverse fonti di disciplina (*legge, contrattazione collettiva e poteri dirigenziali*), ma anche su quello tra datore di lavoro pubblico e organizzazioni sindacali, con un'ampia sottrazione di spazi alla contrattazione collettiva a favore non solo della fonte legale di disciplina, ma anche di quella datoriale e, di conseguenza, di riduzione dell'ambito di operatività degli istituti della partecipazione sindacale.

Ritiene il Giudicante che queste disposizioni operano dall'entrata in vigore del D.Lgs. n.150/09, non essendo previsto dalla legge un diverso termine di adeguamento rispetto quanto disposto dall'art.34, recante modifiche all'art.5, comma 2, D.Lgs. n.165/2001.

La norma, quindi, va considerata come immediatamente applicabile con l'entrata in vigore del decreto legislativo, avvenuta il 16.11.2009. Conseguentemente il nuovo sistema di relazioni sindacali trova applicazione, in virtù del principio *tempus regit actum*, ai fatti accaduti successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo, come nel caso oggetto di causa, con conseguente nullità delle clausole collettive difformi e con la loro sostituzione con le norme imperative di legge, attraverso i meccanismi di etero integrazione contrattuale previsti dagli artt.1339 e 1419, comma 2, c.c. e artt.2 e 3 bis nuovo testo del D.Lgs. n.165/2001.

Dunque, nel rispetto del sistema di gerarchia delle fonti, la norma contrattuale difforme, quale è quella invocata dalle OO.SS. ricorrenti, deve ritenersi che sia stata automaticamente sostituita da quella primaria contenuta nell'art.5, comma 2, D.Lgs. n.165/2001 (*come modificata dall'art.34 del D.Lgs. n.150/2009*), che ha carattere imperativo ed è quindi inderogabile al pari di tutte le norme del D.Lgs. n.165/2001. Nella materie richiamate dalle OO.SS. ricorrenti, quindi, le forme di partecipazione sindacale previste dall'art.6 del CCNL di Comparto sono regredite alla sola informazione.

Non ignora il Giudicante l'esistenza di precedenti giurisprudenziali di segno contrario, secondo cui l'applicazione della norma relativa ai nuovi poteri dirigenziali in materia di partecipazione sindacale avverrebbe soltanto al momento della stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali (*così Tribunale Torino, decreto 2.4.2010; Tribunale Torino, sentenza 2.4.2010, Tribunale di Salerno, decreto 19.7.2010, Tribunale di Lamezia Terme, decreto 7.9.2010, Tribunale di Trieste, decreto 5.10.2010*).

In senso contrario può però osservarsi che *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*. Invero, mentre sulla disposizione in esame la legge tace, per altre fattispecie stabilisce termini di adeguamento perentori e sanzionati.

A sostegno della tesi prospettata da parte ricorrente neanche può invocarsi il disposto dell'art.65, comma 5, del D.Lgs. n.150/2009, secondo cui *"le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso"*.

Invero, per *"disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale"* dovrebbero intendersi soltanto le norme a carattere procedimentale per l'approvazione dei contratti collettivi nazionali. Diversamente opinando si dovrebbe sostenere che l'intero D. Lgs. n.150/2009 rimarrebbe bloccato, in attesa dei rinnovi contrattuali, per tutte le materie e gli istituti che incidono sulla contrattazione collettiva (*come ad esempio il sistema disciplinare*).

Autorevole dottrina ha, peraltro, osservato che la genericità dell'espressione utilizzata dal legislatore (*"disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale"*) autorizzerebbe a ritenere che essa si riferisca non solamente alle norme relative alle procedure di contrattazione previste dal D. Lgs. n.150, ma anche a quelle concernenti i possibili contenuti dei contratti collettivi. Conseguentemente, la disciplina di fonte negoziale delle materie sulle quali questa non può più intervenire continua ad avere vigore fino al momento della stipulazione del contratto di comparto o di area relativo al periodo successivo al quadriennio 2006-09. Con la precisazione, però, che le norme

contenute nel D.Lgs. n.150 che disciplinano direttamente qualche aspetto di quelle materie sono subito entrate in vigore e hanno fatto venir meno, a decorrere dal 15 novembre 2009, la possibilità di applicare quelle contenute nei precedenti contratti collettivi.

Ciò significa che, per tutte le materie sulle quali, prima del D.Lgs. n.150/2009, la fonte negoziale poteva intervenire, occorre verificare se lo stesso D.Lgs. n.150 contenga qualche norma ad esse riferibile; in caso affermativo, occorre poi appurare se i contratti collettivi vigenti dettino una disciplina degli stessi aspetti; in caso positivo questa parte della disciplina contrattuale ha cessato di aver vigore in coincidenza con l'entrata in vigore del D.Lgs. n.150 del 2009, mentre sopravvivono, fino alla stipula del prossimo contratto collettivo, le altre clausole contrattuali relative alla materia ormai sottratta alla competenza della fonte negoziale.

Ad esempio, la disciplina del procedimento disciplinare introdotta dal D.Lgs. n.150/2009 (*art. 55-bis D.Lgs. n.165/2001*) è entrata in vigore immediatamente, facendo venir meno, fin dal 15 novembre 2009, l'efficacia delle disposizioni in tema di procedimento disciplinare contenute nei contratti collettivi precedenti al d. lgs. n. 150.

Pertanto, tornando all'art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 165, deve ritenersi che – anche secondo questa interpretazione - la sua attuale versione è entrata in vigore il 15 novembre 2009 e, dunque, a partire da quel giorno, non possono considerarsi più efficaci le clausole della contrattazione collettiva che prevedano, per gli atti considerati dal predetto art.5, forme di partecipazione sindacale diverse da quella dell'informazione.

Le esposte considerazioni portano dunque ad affermare che nel momento in cui il Dirigente Scolastico dell'Istituto convenuto ha adottato le decisioni organizzative di cui si discute non era più tenuto all'obbligo di contrattazione previsto dall'art.6 del CCNL richiamato in ricorso, essendo già divenute efficaci le diverse disposizioni previste dal decreto Brunetta.

Conseguentemente, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese di lite, stante la contumacia della parte vittoriosa.

**P.Q.M.**

- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite. Si comunichi.

Frosinone, 11.4.2011

Il Giudice del Lavoro  
Dott. Massimo Lisi

Deposito in Cancelleria  
12 APR 2011  
1331  
CANCELLIERE



2668

**Tribunale Ordinario di Frosinone**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

PROF. ROBERTO PELLEGRINI  
DIRIG. SCOLASTICO IST. COMP.  
STATALE  
RIFI (FR) Pina Baccelli

Sez/Coll LA -

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Lavoro

Numero di ruolo generale: 3953/2010

Giudice: LISI MASSIMO

Data prossima udienza: Ore:

**Parti nel procedimento**

Attore principale	UIL SCUOLA DI FROSINONE Avv. CERRITO PAOLA **
Attore (altro)	CISL SCUOLA DI FROSINONE Avv. CERRITO PAOLA **
Attore (altro)	FLC-CGIL Avv. CERRITO PAOLA **
Convenuto principale	PELLEGRINI ROBERTO <del>Avv.</del> in proprio

**Oggetto:** Scioglimento di riserva

**Testo comunicazione**

Vedi allegato

FROSINONE 14/04/2011

CANCELLIERE